

**Registrazione di Atto Privato**

Il 09/01/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TND , serie 3 , numero 12

data di stipula: 07/01/2025

ident.vo telematico: TND25L0000120000F per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92571490157

**DATI GENERALI DELL'ATTO**

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

**SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO**

92571490157				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

**COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE (CER)**

**SEMPREVERDE**



Il giorno 07/01/2025, alle ore 15:00, presso la sede della CER Sempreverde in Cornegliano Laudense (LO) via Toscana 5, si è riunita l'Assemblea per discutere dei seguenti argomenti posti come

**Ordine del Giorno**

- 1) Approvazione della proposta di modifica e di integrazione dello Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde; discussione e deliberazioni conseguenti.

\* \* \* \* \*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 dello Statuto, assume la presidenza il Sig. Jacopo Loris nella propria qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde, coadiuvato dal Sig. Gionatan Lucchini, designato quale Segretario.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, constata e fa constatare che sono presenti in proprio tutti gli Associati della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde e che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Punto 1) Approvazione della proposta di modifica e di integrazione dello Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde; discussione e deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e propone agli Associati di trattare il punto 1) dell'Ordine del giorno in ordine all'” Approvazione della proposta di modifica e di integrazione dello Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde; discussione e deliberazioni conseguenti”.

A riguardo, gli Associati dichiarano di aver esaminato attentamente il contenuto della proposta di modifica e di integrazione allo Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde; proposta, peraltro, in linea ed in osservanza a quanto previsto dal D.M. 7.12.2023 (e relative Regole operative).

In particolare, la proposta prevede che l'art. 4 dello Statuto sia integrato con il punto 4.2 dal seguente tenore letterale: “4.2 In osservanza a quanto previsto dal D.M. 7.12.2023, art. 3, comma 2, lett. g) e relativo Allegato 1 (e conseguenti Regole operative, Allegato B), l'Associazione assicura che in ogni caso l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario (“TIP”), rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa del 55%, nei



casi di accesso alla sola tariffa premio e del 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato dalla CER per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Associati, in linea con gli scopi perseguiti dall'Associazione, come previsti e specificati nell'Atto costitutivo e nello Statuto). Il Regolamento di esercizio di cui al precedente punto 4.1 prevede specificamente la modalità di ripartizione dei benefici economici all'interno dell'Associazione, in osservanza a quanto prescritto nella presente previsione. L'Associazione assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali (soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni) sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.”

In aggiunta a quanto sopra, si propone di aggiungere al punto 1.2 dello Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Sempreverde (“1.2 L'Associazione ha sede in Cornegliano Laudense (LO) via Toscana 5”), la seguente espressione: “con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentante in Italia e/o all'estero.”


Il Presidente illustra le ragioni delle predette modifiche ed integrazioni che, in parte, peraltro, esplicitano alcune chiare prescrizioni normative di cui al D.M. 7.12.2023, art. 3, comma 2, lett. g) e relativo Allegato 1 (e relative Regole operative, Allegato B). Prescrizioni già fatte proprie e di fatto contenute nel Regolamento di esercizio dell'Associazione (art. 4.b). A riguardo, si forniscono i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea approva all'unanimità le suesposte proposte di modifica e di integrazione allo Statuto della Comunità Energetica Rinnovabile Sempreverde che si allega al presente atto sottoscritto da tutti gli Associati.

\* \* \* \* \*


Alle 15:30 nessuno più prende la parola e pertanto, non essendovi altro da trattare e deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Presidente



Jacopo Loris

Il Segretario



Gionatan Luochini



## STATUTO

### "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SEMPREVERDE"

#### Art. 1. Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE SEMPREVERDE" che, ove consentito, potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "CER SEMPREVERDE" (di seguito Associazione).

1.2 L'Associazione ha sede in Corneigliano Laudense (LO) via Toscana 5, con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentante in Italia e/o all'estero.

1.3 La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 12, è a tempo indeterminato.

#### Art. 2. Oggetto e scopo

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Associazione ha per oggetto la "Realizzazione di comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 42-bis del Decreto Legge 162/2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", ed ai sensi del D.LGS. n° 199/2021 (recepimento definitivo direttive CE RED II e IEM). L'obiettivo dell'associazione è:

- fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità anche mediante la produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- la promozione di attività mirate alla produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete;
- l'organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti, anche secondo le future evoluzioni normative;

La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati. L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio

Scienze  
10/10/2023

di riferimento;

- promuovere e adottare contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione;
- avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole inserite nell'Associazione volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici. Il protocollo di intesa avrà come obiettivo la partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa secondo le disposizioni vigenti e future;
- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini, e potrà avvalersi di figure tecniche o amministrative qualora utile per il perseguimento dei fini sociali. L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. L'Associazione, inoltre, potrà istituire, nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowdfunding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa, è pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

### **Art. 3. Associati e quote associative**

3.1 L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dai propri membri.

3.2 L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

3.3 Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese (fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.4), gli enti territoriali e le autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione

J  
/

ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.

3.4 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3.5 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

3.6 Sono Associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono associati ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3.7 Tutti gli associati, ai fini dell'ammissione, sono inoltre tenuti ad aderire al Regolamento per la ripartizione dei benefici economici (tra cui gli incentivi) di cui al successivo art. 4.

3.8 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

3.9 La qualità di Associato dà diritto: a partecipare alla vita (i) dell'Associazione; a partecipare all'elezione degli organi (ii) direttivi; ad essere informato delle iniziative (iii) organizzate; a beneficiare dei benefici economici (tra (iv) cui gli incentivi) nella misura di cui al Regolamento; a partecipare finanziariamente, su base (v) volontaria, ai progetti dell'Associazione.

3.10 Gli Associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

3.11 La responsabilità patrimoniale dell'Associazione e degli Associati è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

#### **Art. 4 – Regolamento per la ripartizione degli incentivi**

4.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo è approvato il regolamento interno per l'apporto della capacità di condivisione dell'energia avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021 e relativa normativa di attuazione, al quale gli Associati sono tenuti ad aderire.

4.2 In osservanza a quanto previsto dal D.M. 7.12.2023, art. 3, comma 2, lett. g) e relativo Allegato 1 (e conseguenti Regole operative, Allegato B), l'Associazione assicura che in ogni caso l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario ("TIP"), rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa del 55%, nei casi di accesso alla sola tariffa premio e del 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato dalla CER per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Associati, in linea con gli scopi perseguiti dall'Associazione, come previsti e specificati nell'Atto costitutivo e nello Statuto). Il Regolamento di esercizio di cui al precedente punto 4.1 prevede specificamente la modalità di

*[Handwritten signatures]*

ripartizione dei benefici economici all'interno dell'Associazione, in osservanza a quanto prescritto nella presente previsione. L'Associazione assicura altresì completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali (soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni) sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

#### **Art. 5 – Perdita della qualità di Associato**

5.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo gli Associati possono essere esclusi per gravi, violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, morte dell'Associato, per perdita dei requisiti di ammissione e, nel caso di persone giuridiche, in caso di liquidazione, fallimento e/o apertura di procedura concorsuali.

5.2 I clienti finali associati hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati in caso di partecipazione agli investimenti sostenuti in qualsiasi momento dall'Associazione. L'Associato che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno centoottanta giorni.

5.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento richiamato nel precedente art. 4, viene meno ogni diritto dell'Associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

#### **Art. 6 – Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio**

6.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito: dai beni, mobili e immobili, di sua (i) proprietà; dalle quote associative; (ii) da eventuali contributi o donazioni; (iii) da eventuali fondi di riserva; (iv) da ogni altra entrata derivante dalle (v) attività esercitate.

6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione. La proposta di bilancio deve essere depositata agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire a questi ultimi di prenderne visione preventivamente.

#### **Art. 7 – Organi**

7.1 Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

#### **Art. 8 – L'Assemblea**

8.1 L'Assemblea è formata da tutti gli Associati, fondatori e ordinari.

8.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione degli Associati contenente l'ordine del giorno, da effettuarsi mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.



8.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e delibera sulle modifiche dello Statuto e l'approvazione del bilancio di esercizio.

8.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

8.5 Hanno diritto di voto gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

8.6 Ogni Associato può farsi rappresentare solo da un altro Associato, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun Associato.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% degli Associati in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre richiesta la maggioranza degli Associati presenti e il voto favorevole dei fondatori.

8.8 L'Assemblea può riunirsi anche in audioconferenza o videoconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, nonché il regolare svolgimento delle riunioni, constatare e proclamare gli esiti delle votazioni.

8.9 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

8.10 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto degli Associati intervenuti.

8.11 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 9 – Il Consiglio Direttivo**

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea fra gli Associati fondatori e ordinari. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere però composta da membri fondatori (se ancora presenti). Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

9.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.

9.4 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.6 In particolare, competono al Consiglio Direttivo: la predisposizione del bilancio da (a) sottoporre all'Assemblea; l'assunzione di obbligazioni e la (b) conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo agli impianti di produzioni asserviti alla comunità energetica rinnovabile; l'elezione al suo interno del Presidente (c) e del Tesoriere; la delibera sull'ammissione di nuovi (d) Associati e sui criteri e procedure per l'ammissione; la delibera sull'esclusione degli (e) Associati dall'Associazione; la

delibera dell'ammontare della quota (f) associativa per l'anno successivo, entro il mese di dicembre di ciascun anno; la delibera sulle questioni riguardanti (g) l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea; la delibera sulla formalizzazione di (h) accordi con produttori terzi proprietari di impianti che producono energia elettrica rinnovabile a servizio dell'Associazione e dei propri membri; l'approvazione e la modifica del (i) Regolamento di cui al precedente art. 4 concernente i criteri di ripartizione/destinazione degli importi relativi all'energia elettrica prodotta dagli impianti (di proprietà di Associati-produttori o di soggetti terzi) asserviti alla comunità energetica rinnovabile e condivisa tra gli Associati; lo svolgimento delle funzioni di (j) Referente nei confronti del GSE, con facoltà di delega ad un soggetto esterno all'Associazione dotato delle specifiche competenze, nel rispetto della normativa applicabile; la delibera sugli atti di natura (k) contrattuale e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti, la richiesta e le attività necessarie per l'ottenimento di finanziamenti nell'ambito delle attività dell'Associazione; l'esecuzione delle delibere (l) dell'Assemblea; l'utilizzo dei ricavi a fini (m) solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia; tutte le materie salvo quelle che per (n) legge sono riservate all'Assemblea.

9.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.

9.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

9.9 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

9.10 Un membro designato del Consiglio Direttivo assume il ruolo di soggetto delegato del riparto dell'energia elettrica condivisa, della gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il GSE, i produttori e le società di vendita, salvo che tale servizio non sia affidato a soggetti terzi, in conformità alla normativa applicabile. 9.11 Il Consiglio Direttivo può attribuire deleghe a uno o più dei suoi membri.

#### **Art. 10 – Il Presidente**

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.


10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.

10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

#### **Art. 11 – Il Tesoriere**

Assemblea  
Dire





11.1 Il Tesoriere ha il compito di: riscuotere le quote associative; (a) provvedere ai pagamenti; (b) curare la tenuta della contabilità e dei (c) libri sociali; redigere il progetto di bilancio, (d) preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo; monitorare i proventi delle attività (e) associative e la gestione economica e finanziaria dell'Associazione; curare i rapporti con gli istituti (f) bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.

11.2 Nel caso in cui il Tesoriere non venga eletto le sue funzioni sono svolte da un consigliere delegato dal Consiglio Direttivo che può eventualmente delegare a soggetti terzi

#### **Art. 12 – Scioglimento**

12.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole di tutti i fondatori.

12.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

#### **Art. 13 – Norma finale**

Nei rapporti interni o nei rapporti con l'Associazione o, ancora, nei rapporti con gli amministratori, con i rappresentanti legali pro tempore dell'ente o con i revisori legali, i soci svolgeranno il procedimento di mediazione civile (DLgs 28/2010), per tentare di risolvere qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'amministrazione dell'Associazione, all'esercizio dell'attività sociale, alla validità delle delibere assembleari, oltreché in merito all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'inadempimento e alla risoluzione di questo Statuto. La parte più diligente depositerà la domanda di mediazione presso la segreteria dell'A.S.A.C. di Milano o, in alternativa, un organismo di mediazione situato nella provincia nella quale è posta la sede legale dell'Associazione.

Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI LODI  
CERTIFICA che la presente copia è copia conforme  
dell'originale e dichiarazione qui registrata in  
data 01/01/25 al n° 12 Vol. 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE

Il Funzionario delegato(\*)

AMOROSO Andrea

(\*) su atto di delega del Direttore provinciale

A. BALDI n° 2583 RDI del 30/12/24

